



COMUNE DI QUARGNENTO

CAP 15044 – PIAZZA I° MAGGIO 20 – TEL- 0131 219133 FAX 0131 219157

CF 80005530060 – P. IVA 00446810061

e-mail info@comune.quargnento.al.it

pec ragioneria@pec.comune.quargnento.al.it

Prot. n. 3100

INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI SULLA TARI - TASSA SUI RIFIUTI: ANNO 2022

La “Legge di Bilancio 2020” n.160 del 27 dicembre 2019, nell’abrogare a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta comunale unica (IUC)¹ nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) unificate nella nuova IMU, ha mantenuto ferme le disposizioni in materia di TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 11 aprile 2019 ha previsto l’applicazione, dal 1° gennaio 2020, della “tassa rifiuti puntuale” determinata sulla base del numero di conferimenti registrati nel corso dell’anno.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 31 del 01.06.2022, ha fissato le scadenze dell’acconto e della rata a saldo. L’acconto è stato determinato nella misura del 70% di quanto dovuto dai cittadini a titolo di TARI nel 2022 come previsto dal PEF (Piano Economico Finanziario) – TARI 2022/2025 adottato dal Consorzio di Bacino Alessandrino.

La TARI è costituita:

1. **da una quota fissa**, rapportata ai costi sostenuti per il servizio di raccolta rifiuti, comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto e il trattamento/smaltimento dei rifiuti, conteggiata sulla superficie dell’immobile,
2. **da una quota variabile**, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, all’entità dei costi di gestione, determinata:
 - a. per le **Utenze domestiche** (famiglie) in base al numero dei componenti,
 - b. per le **Utenze non domestiche** (attività economiche) in base ai coefficienti di potenziale produzione di rifiuti relativi alla categoria di appartenenza rapportati alla superficie,
3. **dalla tariffa a volume**, commisurata al numero svuotamenti (tramite contenitori o all’Ecopunto).

La somma della quota fissa, della quota variabile e della tariffa a volume costituiscono l’imponibile dovuto.

Sull’importo come sopra determinato viene infine applicato, nella misura del 5% della tariffa, il TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE dovuto all’Amministrazione Provinciale.

¹ introdotta con la Legge di Stabilità 2014 (n. 147 del 27 dicembre 2013)

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

SCADENZE DI VERSAMENTO

Le date di scadenza delle rate di versamento dell'imposta dell'anno 2022 sono state stabilite come segue:

	Scadenza
Prima rata	31 luglio 2022
Seconda rata	30 settembre 2022
Terza rata a saldo (l'importo sarà oggetto di successiva comunicazione)	31 gennaio 2023

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il Pagamento sarà da effettuare esclusivamente tramite sistema PagoPA. L'avviso di pagamento allegato consente il versamento della prima e della seconda rata, anche in un'unica soluzione.

Il Responsabile del Servizio Tributi - Sig.ra Maura Lugano - è disponibile presso il relativo sportello nel seguente orario: Martedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – Tel 0131/219306 – tributi@comune.quargento.al.it.

Si confida nel consueto senso civico della Cittadinanza e si rammenta nuovamente che il pagamento del dovuto da parte di tutti consente di ripartire equamente l'onere che si è chiamati a sostenere.

Si coglie inoltre l'occasione per comunicare che continueranno gli accertamenti sull'avvenuto pagamento della TARI anni precedenti.

Quargento, 01 luglio 2022

IL SINDACO
(Paola Porzio)

"firma omessa ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs.vo 39/93".